

COMUNICATO DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) DEL 2 MARZO 2021

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 lascia inalterato il quadro generale che ci riguarda limitatamente alle attività sportive. Il DPCM è stato comunque riscritto e pertanto sono variati i riferimenti relativi. Pertanto di seguito riportiamo le parti di testo di maggiore rilievo:

ATTIVITA' AGONISTICA

Art. 18 - (Competizioni sportive di interesse nazionale)

1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.

Rimane quindi confermata l'identificazione delle competizioni di **"preminente interesse nazionale"** limitatamente a quelle di livello agonistico.

Così come rimane poi in capo al Coni, sulla base di specifico provvedimento, la definizione di dette competizioni che risultano elencate in questa pagina del sito del Coni: <https://www.coni.it/it/speciale-covid-19>

Le associazioni che hanno difficoltà legate all'uso degli impianti comunali per i quali i comuni richiedono la prevista comunicazione del Coni devono segnalare la pagina del sito Coni su riportata, dove sono presenti i documenti federali.

Si ricorda che sono comprese nell'elenco, come previsto, solo le gare riservate a tesserati agonisti e quindi in possesso di certificato medico agonistico non scaduto.

Richiamando la responsabilità dei Presidenti delle Società sportive in tema di certificazione medica, ricordiamo di nuovo la recente diffusione da parte del Ministero della Sanità del protocollo predisposto da FMSI (Federazione Medica Sportiva Italiana) per il rinnovo del certificato medico per gli atleti che hanno avuto il covid.

Il documento è presente sulla pagina del sito federale dedicata al covid:
<http://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html>

ATTIVITA' NON AGONISTICA

Art. 17 - (Attività motoria e attività sportiva)

1. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Pertanto, come già segnalato nel ns precedente comunicato del 26/2 u.s., considerata la FAQ n. 31 sulla pagina del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si conferma che è possibile continuare l'attività delle scuole di pattinaggio e di skateboard, alle seguenti condizioni:

- in spazi pubblici o privati esclusivamente all'aperto non collocati in "zone rosse" con riferimento alle indicazioni governative;
- nel rispetto del distanziamento sociale e senza assembramento;
- nel rispetto linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport (Dipartimento);
- senza l'uso degli spogliatoi;

inoltre:

- con riferimento e nel rispetto del protocollo per la ripresa degli allenamenti e della pratica degli sport rotellistici della FISR;
- anche in estensione per le discipline di contatto solo ed esclusivamente in forma individuale.

Naturalmente rimane l'invito a **prestare la massima attenzione** e a non inserire o riammettere nei corsi, allievi/e che, se pur guariti, hanno contratto in precedenza il covid-19, in attesa di pronunciamento del Ministero della Sanità o della FMSI.

ULTERIORI LIMITAZIONI

Il capo V del DPCM identifica le “*Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa*”, con specifici articoli:

Art. 41- (Attività motoria e attività sportiva)

- 1. Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.*
- 2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.*

Nelle zone identificate di colore rosso è quindi sospesa l'attività non agonistica (corsi di avviamento e attività di base) anche se all'aperto.

Il DPCM del 2/3 entra in vigore il 6 marzo e scade il 6 aprile 2021.

Il DPCM non tratta le zone definite “arancione scuro”, in quanto sono identificate con ordinanza regionale. Dette zone prevedono ulteriori limitazioni rispetto alle zone arancioni. Chi si trova in una zona arancione dovrà avere cura di consultare la relativa ordinanza.

Va infine tenuto in considerazione che è anche possibile che i sindaci, nel loro ruolo di massima autorità sanitaria sul territorio di competenza, assumano specifiche ordinanze ulteriormente restrittive rispetto alle norme superiori.

SPOSTAMENTI

Per chi ha necessità di giustificare il trasferimento per raggiungere le sedi di gara e/o di allenamento si suggerisce di avere con sé, oltre al modulo di autodichiarazione, una convocazione su carta intestata della società o l'elenco dei tesserati da cui risulta il proprio nome.

Tale indicazione rappresenta un consiglio in quanto non sono assolutamente prevedibili le eventuali modalità di controllo che saranno poste in essere nelle varie regioni.

Roma, 4 marzo 2021

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

